

**VADEMECUM****CERTIFICAZIONE MEDICA PER L'ATTIVITA' FISICO-SPORTIVA A SCUOLA 2025/2026**

(già allegato alla nota USR Campania Prot. 34150 del 10.09.2021 – aggiornato al 9 ottobre 2026)

Il Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva (CREFS) ha predisposto un Vademecum sulle Certificazioni mediche per le attività sportive scolastiche al fine di fornire un utile strumento che funga da pratico promemoria per i Dirigenti Scolastici e i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Campania.

1. ATTIVITÀ CURRICOLARE EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA E EDUCAZIONE FISICA SECONDARIE

- **Non è necessaria alcuna certificazione medica per la frequenza a lezioni di Educazione Fisica e Motoria**, in quanto materia curriculare
- **Non sono sottoposti ad obbligo del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare**, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

2. ATTIVITÀ SPORTIVA "NON AGONISTICA"**A. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La certificazione per l'attività sportiva "**non agonistica**" è obbligatoria ed attualmente regolamentata:

- dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
- dalla Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis;
- dalla Legge 30 ottobre 2013, n° 125 art. 10-septies;
- dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014;
- Nota esplicativa del Ministro della Salute del 16 giugno 2015;
- Nota integrativa del Ministro della Salute del 28 ottobre 2015.
- Decreto Interministeriale 28/02/2018

B. COSA SI INTENDE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA A SCUOLA

Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica

- *le alunne ed alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;*
- *le alunne ed alunni che partecipano all'attività sportiva scolastica nelle fasi precedenti a quella nazionale.*

Gli alunni che rientrano nelle predette condizioni devono sottoporsi a visita medica ai fini della certificazione attestante tale attività.

Si precisa inoltre che

- **Sono definite attività parascolastiche tutte quelle attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli obbligatori**, es. attività sportive organizzate al di fuori dell'orario scolastico.
- **Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curricolari svolte all'interno dell'orario di Educazione Fisica e Motoria**, anche se svolte al di fuori dei locali della Scuola.

Il controllo medico per il rilascio della certificazione attestante l'idoneità fisica per attività sportiva di tipo non agonistica è effettuato, su richiesta del Dirigente Scolastico timbrata e sottoscritta, da:

- **Medici di base e pediatri** di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, dei quali conoscono la storia clinica e familiare;
- **Medici specialisti in Medicina dello Sport;**
- **Medici tesserati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)**, non obbligatoriamente specialisti in medicina dello sport, che abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione e che frequentino continui corsi di aggiornamento allo scopo di mantenere in essere lo status di Soci aggregati alla FMSI



Si allega, qualora le Scuole non avessero già adottato un proprio modello, un format aggiornato per richiedere il Certificato medico non agonistico (**Mod-CNA**) e per raccogliere le autorizzazioni dei Genitori a partecipare al Gruppo sportivo scolastico e all'attività sportiva scolastica.

Si ricorda che il **certificato medico ha validità annuale** con decorrenza dalla data del rilascio. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale cadenza annuale.

C. ESAMI CLINICI

Gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato sono:

- anamnesi ed esame obiettivo. Completo di misurazione della pressione arteriosa;
- elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Va precisato, inoltre, che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

IN EVIDENZA

Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà, in ambito scolastico, gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.)

PS: Al momento la Regione Campania, ai sensi del DPCM 20/11/03, non ha riattivato al rigo n. 41 della Tabella Esenzioni il Codice n. I01 (I come Imola) per richiedere l'elettrocardiogramma gratuitamente per il rilascio del Certificato medico per l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.

La visita "non agonistica" non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto il relativo certificato di praticare tutte le discipline.

3. ATTIVITÀ SPORTIVA "AGONISTICA"

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA "AGONISTICA"

- La certificazione per l'attività sportiva "**agonistica**" è regolamentata:
 - dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982
- La certificazione per l'attività sportiva "**agonistica per disabili**" è regolamentata:
 - dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993

COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA A SCUOLA

Appartengono alla definizione di attività sportiva agonistica

- le alunne ed alunni che partecipano alle Fasi Nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù.

IN EVIDENZA

I certificati rilasciati per l'attività sportiva agonistica anche se specifici per una sola disciplina si intendono validi come certificati per tutte le discipline dell'attività sportiva agonistica in ambito scolastico, se afferenti alla stessa tabella.

E' soppresso l'obbligo della certificazione (*Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis*) per attività ludico-motoria e amatoriale.